

FATTURAZIONE ELETTRONICA

1° GENNAIO 2019

D.ssa Alessandra Gualandri

L'obbligo di fatturazione elettronica

6/6/2014 → Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti di Previdenza

31/3/2015 → Pubblica Amministrazione

1/7/2018 → Cessioni di benzina e gasolio per motori (escluse le cessioni di carburante per autotrazione presso gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale)

1/7/2018 → Prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con la PA

1/9/2018 → Cessioni di beni destinati all'uso personale di importo superiore ad Euro 154,94 effettuate da commercianti al dettaglio nei confronti di persone fisiche residenti fuori dalla UE (*tax free shopping* – sgravio dell'Iva)

1/1/2019 → Tutte le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti- B2B (*Business to Business*) e B2C (*Business to Consumer*)

Cosa cambia dall'1/1/2019

Legge di Bilancio 27/12/2017 n. 205

Obbligo generalizzato di fattura elettronica per tutte le operazioni tra soggetti residenti, stabiliti in Italia (B2B e B2C)



Obbligo di trasmissione telematica mensile dei dati delle fatture relative alle operazioni da e verso l'estero (c.d. "esterometro")



Abolizione dello "spesometro"

Chi deve emettere la fattura elettronica

➔ Soggetti passivi di imposta residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato

➔ Per operazioni effettuate nei confronti di

- ➔ Altri soggetti passivi di imposta residenti (B2B)
- ➔ Privati consumatori residenti (B2C)

Chi è esonerato

- ➔ Soggetti passivi (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel regime di vantaggio - D.L. 98/2011
- ➔ Soggetti passivi (imprese e lavoratori autonomi) che applicano il regime forfettario - Legge 190/2014
- ➔ I “piccoli” produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ex art. 34, c. 6, DPR 633/1972

La fattura si considera non emessa

Se viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio



Applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6, DLgs. 471/1997 a carico del fornitore



Impossibilità di detrarre l'Iva a carico del cliente

Comunicazione delle operazioni da e verso l'estero

- CHI** → Soggetti passivi IVA residenti
- COSA** → Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti
- QUANDO** → Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione
- FACOLTATIVA** → Per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale
Per le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole previste

Acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione stradale da parte di soggetti passivi di imposta Disciplina dal 1° Luglio 2018

Ai fini della detraibilità dell'IVA (art. 19- *bis* 1 DPR 633/1972) e della deducibilità dei costi (art. 164 TUIR DPR 917/1986) è necessario utilizzare mezzi di pagamento tracciabili quali carte di credito, carte di debito o prepagate, assegni bancari e postali, bonifici bancari e postali ecc.

Sono considerati validi i pagamenti effettuati in via mediata se riconducibili ad una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili e i servizi che consentono gli acquisti con addebito diretto sul conto corrente o carta di credito

Fino al 31 Dicembre 2018 è possibile documentare gli acquisti utilizzando la scheda carburante o, in alternativa, carte di credito, di debito o prepagate

Acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione stradale da parte di soggetti passivi di imposta

Disciplina dal 1° Gennaio 2019

- ➔ Viene abrogata la scheda carburante
- ➔ Gli acquisti devono essere documentati esclusivamente da fattura elettronica
- ➔ In fattura non è obbligatorio indicare i dati relativi al veicolo (es. targa, modello ecc.)
- ➔ Tali informazioni possono essere inserite in fattura utilizzando il campo “Mezzo Trasporto” del file della fattura elettronica quale ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo *in primis* ai fini della relativa deducibilità (Circolare AdE 30/4/2018 n. 8/E)

- ➔ Ai fini della detraibilità dell'IVA (art. 19- *bis* 1 DPR 633/1972) e della deducibilità dei costi (art. 164 TUIR DPR 917/1986) è necessario utilizzare mezzi di pagamento tracciabili quali carte di credito, carte di debito o prepagate, assegni bancari e postali, bonifici bancari e postali ecc.
- ➔ Sono considerati validi i pagamenti effettuati in via mediata se riconducibili ad una catena ininterrotta di corrisposizioni con strumenti tracciabili e i servizi che consentono gli acquisti con addebito diretto sul conto corrente o carta di credito.

GRAZIE

Studio Penta

CONTATTI



Viale Corassori 62, 41124 Modena



Via Caselline 633, 41058 Vignola



PHONE

+ 39 059 342651



EMAIL

info@studiopenta.it



WEBSITE

WWW .STUDIOPENTA.IT